Sentenza

n. 59 / 2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Leonardo **VENTURINI** Presidente

Claudio **GUERRINI** Consigliere

Khelena **NIKIFARAVA** I° Referendario – relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **63053** del registro di Segreteria, promosso dal Procura regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 21 settembre 2023 nei confronti di:

Antonio BARRASSO, C.F. BRRNTN64T06B249O, nato a Budrio (BO) il 6 dicembre 1964 e residente a Firenze, in Via di Legnaia n. 19, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Chiara Iannalfo del Foro di Firenze (C.F. NNLCHR78D56G713A, PEC chiara.iannalfo@firenze.pecavvocati.it) e Daniela Massai del Foro di Prato (C.F. MSSDNL78S56D612H, PEC danielamassai@pec.avvocati.prato.it), con domicilio eletto presso lo Studio della prima in Firenze, Via Giambattista Vico n. 32, come da procura in atti;

Luigi APRILE, C.F. PRLLGU71L19F943V, nato a Noto (SR) il 19 luglio 1971 e residente a Carmignano (PO), in Via Garibaldi n.

43/A, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Ceni (C.F. CNESFN55H24D612L) e Francesco Maresca (C.F. MRSFNC60S05E625S), entrambi del Foro di Firenze, con domicilio eletto presso lo Studio del primo in Firenze, Via Guerrazzi n. 21 e domicilio digitale PEC stefano.ceni@firenze.pecavvocati.it, come da procura in atti.

VISTO l'atto di citazione e i documenti tutti del giudizio;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza dell'11 aprile 2024, con l'assistenza del Segretario Simonetta Agostini, il relatore Primo Referendario Khelena Nikifarava, il Sostituto Procuratore Generale Elena Di Gisi, l'Avv. Stefano Ceni per il convenuto Aprile e l'Avv. Daniela Massai per il convenuto Barrasso;

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione depositato in data 21 settembre 2023, regolarmente notificato e preceduto dall'invito a dedurre, la Procura regionale conveniva in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale il **luogotenente Antonio BARRASSO** e l'**appuntato scelto Luigi APRILE**, chiedendone la condanna al pagamento a favore del Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri, a titolo di dolo, **in solido**, a titolo di **danno all'immagine** della somma di **euro 50.000,00** (con riparto paritetico ai fini della rivalsa nei rapporti interni) e ***pro quota*** per il **danno da violazione del sinallagma lavorativo** nella misura

di **euro 1.974,95 per il convenuto Barrasso** e **euro 1.575,10 per il convenuto Aprile**.

La *notitia damni* era conseguente ad un articolo di stampa che riferiva dell'arresto in flagranza in data 30 aprile 2020 degli odierni convenuti, entrambi carabinieri in servizio, all'epoca dei fatti, presso il nucleo NAS di Firenze, con l'accusa di corruzione per aver richiesto una somma di denaro ad un dentista per nascondere alcune irregolarità riscontrate in sede di verifica presso lo studio professionale.

Con sentenza n. 1015/2021 del GIP del Tribunale di Firenze, divenuta irrevocabile in data 14 marzo 2022, entrambi gli odierni convenuti venivano condannati per il reato di tentata concussione.

Il danno all'immagine veniva quantificato dalla Procura erariale in via equitativa in misura di euro 50.000,00, in relazione alla particolare gravità della condotta, con la richiesta di condanna in solido dei due convenuti.

Il danno da lesione del nesso sinallagmatico veniva ravvisto nella circostanza che nel periodo dal 15 al 30 aprile 2020 i due convenuti si sono dedicati ad organizzare e realizzare il progetto criminoso, trascurando il corretto assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, e quantificato nella misura dell'intero importo degli emolumenti stipendiali percepiti dai militari nel periodo in questione, quantificati sulla scorta di quanto indicato dal Comando Legione Carabinieri Toscana, nella misura di euro

1.974,95 per il convenuto Barrasso e euro 1.575,10 per il convenuto Aprile.

II. Il convenuto Barrasso si costituiva in data 18 marzo 2024, assistito dagli Avv.ti Chiara Iannalfo del Foro di Firenze e Daniela Massai del Foro di Prato, rassegnando le seguenti conclusioni:

"*a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare per infondatezza la domanda proposta dalla Procura attrice e, per l'effetto, mandare assolto il Sig. Antonio Barrasso da qualsivoglia addebito;*

b) in via estremamente gradata e salvo gravame, nell'esercizio del potere riduttivo nella massima estensione, ridurre la richiesta risarcitoria (patrimoniale e non) posta a carico dal convenuto, tenuto conto dell'esborso già sostenuto Sig. Antonio Barrasso pari alla complessiva somma di Euro 10.000,00 erogata a favore degli orfani degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri ed in accoglimento delle eccezioni svolte disporre, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., a tutela dei diritti e della dignità del soggetto interessato dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del diritto di riservatezza dei dati personali, che in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli stessi soggetti interessati e riportati in sentenza".

A sostegno delle predette conclusioni la difesa del convenuto Barrasso si dogliava, in primo luogo, del fatto che l'atto di citazione non avrebbe tenuto adeguatamente conto delle deduzioni difensive svolte, ritenendo che tale circostanza sarebbe sostanzialmente equiparabile alla mancanza dell'invito a dedurre.

Nel merito, la difesa del convenuto Barrasso argomentava per l'illegittimità dell'equiparazione – ai fini della sussistenza del danno all'immagine – della sentenza di condanna per tentata concussione, trattandosi di un autonomo titolo di reato, anche nel rispetto del principio di *favor rei*. Riguardo alla quantificazione del danno all'immagine, rappresentava che il convenuto non aveva conseguito alcuna utilità economica, trovandosi viceversa il convenuto in difficoltà finanziarie a causa del licenziamento disciplinare, disposto due anni prima della maturazione del diritto alla pensione.

Inoltre, il convenuto Barrasso argomentava che lo *strepitus fori* fosse limitato alla fase delle indagini, coperta dalla presunzione di innocenza, mentre era mancato in relazione alla sentenza di condanna.

Con riguardo alla condotta contestata, la difesa di Barrasso insisteva sull'estraneità del medesimo ai fatti contestati in sede penale, imputabili al convenuto Aprile, ritenendo che la condanna fosse determinata dal solo fatto oggettivo di essere il superiore gerarchico dell'effettivo autore dell'illecito.

III. Il convenuto Aprile si costituiva in data 19 marzo 2024, assistito dagli Avv.ti Stefano Ceni e Francesco Maresca del Foro di Firenze, rassegnando le seguenti conclusioni:

"***In via principale****: respingere la domanda* ex adverso *formulata, per la sua infondatezza, sia in fatto che in diritto e per essere la stessa sfornita di prova.*

In via subordinata e in applicazione delle prerogative*: ove dovesse essere malauguratamente riconosciuta una qualche responsabilità del comparente, in considerazione delle modalità in cui si sarebbe concretato il tentativo di illecito contestato e in considerazione delle condizioni personali e familiari del ricorrente, delimitare la condanna nel minimo equitativamente individuabile*".

Ad avviso della difesa del convenuto Aprile, trattandosi di un tentativo di concussione con l'arresto in flagranza, il risalto mediatico sarebbe per l'azione positivamente svolta dalla stessa Arma dei Carabinieri, mancando pertanto un danno all'immagine della pubblica amministrazione. Peraltro, il *quantum* risulterebbe eccessivo rispetto ai precedenti in casi analoghi.

Inoltre, la difesa di Aprile negava la sussistenza anche del danno da lesione del nesso sinallagmatico, avendo il convenuto regolarmente svolto l'attività istituzionale nel periodo considerato.

Infine, rappresentava la difficile situazione economica in conseguenza dell'interruzione del rapporto di lavoro con l'Arma

dei Carabinieri.

IV. All'odierna udienza di discussione, il PM Elena Di Gisi, l'Avv. Stefano Ceni per il convenuto Aprile e l'Avv. Daniela Massai per il convenuto Barrasso intervenivano come da verbale, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni in atti.

Chiusa la discussione, il giudizio è passato in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere dichiarata manifestamente infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea, individuata dalla difesa del convenuto Barrasso in relazione all'asserita nullità dell'atto di citazione per violazione o falsa applicazione dell'art. 5, comma 1, del d.l. n. 453/1993.

In particolare, ad avviso della difesa del convenuto Barrasso, l'omessa valutazione degli esiti dell'invito a dedurre sarebbe equivalente alla sua mancanza.

Sul punto, si rileva anzitutto che il richiamo all'art. 5, comma 1, del d.l. n. 453/1993 ("*Il procuratore regionale, prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della relativa comunicazione, le proprie deduzioni ed eventuali documenti*"), abrogato con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016 (codice della giustizia contabile), deve intendersi alla corrispondente disposizione dell'art. 67, comma 1, c.g.c. attualmente vigente.

Inoltre, dalla lettura dell'atto di citazione risulta *per tabulas* che la Procura erariale ha esaminato le argomentazioni difensive del convenuto Barrasso (cfr. pp. 21-23 dell'atto di citazione), con ampi richiami al materiale probatorio in atti che hanno portato la parte attrice a ritenerle non condivisibili.

Pertanto, non risulta alcuna violazione del contraddittorio nella fase preprocessuale.

2. Nel merito, la domanda di risarcimento del danno all'immagine proposta dalla Procura regionale in relazione ai fatti in epigrafe è fondata e meritevole di accoglimento, seppur con una diversa quantificazione del danno.

In punto di fatto, la sussistenza materiale e l'antigiuridicità dei comportamenti ascritti ad entrambi i convenuti è pacifica, in quanto emergente, tra l'altro, da una sentenza penale irrevocabile di condanna n. 1015/2021 per il reato previsto e sanzionato dall'art. 317 c.p. (Concussione), in concorso tra loro e nella forma tentata, emessa dal GIP presso il Tribunale di Firenze il 29 ottobre 2021 all'esito del giudizio con rito abbreviato, in relazione alla seguente imputazione: "*per avere, in concorso tra loro, Barrasso e Aprile quali luogotenente e appuntato scelto dei Carabinieri in servizio presso il nucleo Nas di Firenze, con abuso delle loro qualità e dei loro poteri, Grifingi facendo da intermediario, minacciando Ugolini Chiara, contitolare di studio odontoiatrico, di esose contravvenzioni amministrative nonché la chiusura dell'attività medica con pubblicazione su testata*

giornalistica per presunte accertate violazioni riscontrate dai pubblici ufficiali in sede di controllo effettuato presso lo studio medico il 24.04.2020, costretto l'indicata Ugolini a farsi consegnare la somma di € 6.000,00 e a farsi promettere di consegnare l'ulteriore somma di € 10.000,00. In Lastra a Signa il 29 e 30 aprile 2020".

In particolare, dalla motivazione della sentenza del giudice penale emerge con chiarezza che, mentre l'appuntato scelto Aprile teneva i contatti con l'intermediario Grifingi (cliente dello Studio dentistico Ugolini che aveva segnalato ai militari l'opportunità di controllo in relazione alla presenza di alcune irregolarità), è stato, invece, il luogotenente Barrasso a prendere l'iniziativa del controllo presso lo Studio Ugolini, senza informare i propri superiori, per puoi esulare dall'ambito dei controlli del rispetto della normativa anti Covid-19, di cui i militari erano incaricati in considerazione dell'emergenza pandemica dall'ordine di servizio n. 72 del 24 aprile 2020, svolgendo invece un'ispezione approfondita senza redigerne immediatamente il prescritto verbale, ma accordandosi a consegnarlo – predisposto in due versioni differenti – solo il giorno fissato per la consegna della tangente.

Pertanto, risulta che entrambi gli odierni convenuti erano complici nel tentativo di concussione, avendovi fornito un contributo causale indispensabile e all'incirca equivalente sul piano effettuale.

Ai sensi dell'art. 651, comma 1, c.p.p., "*la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale*".

Il successivo comma 2 del medesimo art. 651 c.p.p. riconosce la stessa efficacia di giudicato anche alla sentenza irrevocabile di condanna all'esito del rito abbreviato, salvo l'opposizione di parte civile.

Va pertanto affermato che la condanna definitiva adottata nei confronti dei convenuti Barrasso e Aprile ha efficacia di giudicato nel presente giudizio.

Non può disconoscersi, pertanto, che gli odierni convenuti abbiano entrambi concorso nel reato di tentata concussione ai danni della titolare dello Studio dentistico Ugolini, con promessa di pagamento dell'importo di euro 16.000,00 al fine di ottenere il rilascio del verbale di ispezione svolta dai medesimi senza riferimento alle asserite gravi conseguenze delle violazioni accertate.

Secondo la giurisprudenza contabile sussiste il dolo se la condotta è stata posta in essere con la coscienza e volontà di violare gli obblighi di servizio (cfr. Sez. I Centr. n. 220/2018), e

parimenti è stato affermato che costituisce dolo contabile l'inescusabile inadempimento degli obblighi normativi e contrattuali, essendo sufficiente per la configurazione del "dolo contrattuale" la consapevole trasgressione dell'obbligo di legge (Sez. I Centr. n. 303/2018).

È del tutto pacifica anche la sussistenza del rapporto di servizio tra i convenuti e l'Amministrazione danneggiata, avendo gli stessi agito nella qualità, rivestita all'epoca dei fatti, di militari dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso il Nucleo Antisofisticazione e Sanità.

Dalle condotte è derivato, in termini di causalità, all'Amministrazione di appartenenza un danno all'immagine.

Con riferimento alla risarcibilità del cd. danno all'immagine, dall'art. 17, comma 30 *ter*, del d.l. n. 78/2009 e successive modifiche (conv. dalla l. n. 102/2009 e poi modificato con d.l. n. 103/2009, convertito dalla l. n. 141/2009) che prevede la pregiudizialità collegata alla preventiva ed irretrattabile condanna penale per uno dei reati previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001 n. 97 (cfr. SS.RR. 19 marzo 2015 n. 8/QM), osserva il Collegio che non appare dubbia la sussistenza del danno all' immagine, e nella quantificazione dello stesso occorre richiamarsi alla quantificazione equitativa ai sensi dell' art. 1226 c.c. seguendo congiuntamente tre criteri: oggettivo (che considera la gravità dell'illecito in riferimento agli effetti sull'azione amministrativa), soggettivo (che tiene conto della

posizione rivestita) e sociale (relativo al clamore suscitato nell'opinione pubblica locale dai fatti in questione ed all'impressione che esso ha suscitato nell'opinione pubblica): in termini Sez. I Centr. n. 476/2015.

Il Collegio, in adesione alla pacifica giurisprudenza contabile, rileva che la diffusione della notizia (*clamor fori*) costituisca il modo attraverso cui viene arrecato nocumento alla reputazione ed alla onorabilità dell'ente pubblico in conseguenza della condotta illecita perpetrata dal proprio dipendente. Nella specie emerge con evidenza il clamore derivato dai fatti in questione, oggetto di ampia diffusione mediatica - come prodotto dalla parte attrice - della notizia dell'arresto in flagranza di reato degli odierni convenuti.

Tale condotta risulta idonea a minare la fiducia dei cittadini nella correttezza dell'azione amministrativa svolta dall'Arma dei Carabinieri e, in particolare, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, in quanto due appartenenti dello stesso, nel momento più critico ed incerto dell'emergenza pandemica, invece di dedicarsi all'attività di controllo circa il rispetto della normativa di prevenzione della diffusione del Covid-19, orchestravano – di concerto con un privato delatore ed intermediario – un'ispezione preordinata ad incutere nella titolare dello Studio dentistico controllato il timore di sanzioni del tutto sproporzionate rispetto alle lievi irregolarità riscontrate, al fine di ottenere il pagamento di un'ingente somma di denaro (16.000,00 euro).

È evidente, pertanto, che il danno all'immagine sofferto dall'Amministrazione sia causalmente riconducibile alla condotta criminosa degli odierni convenuti, estremamente grave sotto l'aspetto umano e professionale, in quanto caratterizzata dal completo spregio del nucleo essenziale dell'attività dell'Arma dei Carabinieri che consiste nella tutela della legalità.

Ogni azione dannosa compiuta dal pubblico agente in violazione dell'art. 97 Cost. (e, quindi, in dispregio delle funzioni e responsabilità degli agenti pubblici), infatti, "*si traduce in un'alterazione dell'identità della pubblica amministrazione e, più ancora, nell'apparire di una sua immagine negativa, in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile e non responsabilizzata*" (così, testualmente, Corte dei conti, Sez. riunite, 23 aprile 2003, n. 10/QM).

In altri termini, il danno all'immagine si atteggia quale "danno pubblico" in quanto lesione del buon andamento della Pubblica Amministrazione, la quale perde, con la condotta illecita dei suoi dipendenti, credibilità ed affidabilità all'interno, nei confronti dei dipendenti, ed all'esterno della propria organizzazione, radicando una percezione esterna che i comportamenti patologici e distorti possano essere una connotazione usuale ed estremamente disinvolta nell'azione dell'Amministrazione.

Rispetto al caso di specie, quindi, del tutto indifferente è se la condotta sia rimasta – per fatti indipendenti dalla volontà di

Barrasso ed Aprile – a livello di tentativo, dovendosi valorizzare in questa sede - nell'esame della idoneità lesiva dell'azione dei due convenuti all'immagine della Pubblica Amministrazione - la contrarietà ai principi costituzionali che ispirano l'azione amministrativa - ancor più quando si tratta di incidere direttamente e senza alcuna intermediazione sui beni della vita dei cittadini - nonché, proprio nei riguardi di questi ultimi, la ricaduta in termini di fiducia ed affidamento, che ne condizione per il futuro le modalità di interazione.

"*La circostanza che l'illecito sia stato scoperto - condizione fattuale ovviamente imprescindibile affinché si possa addivenire ad un qualunque tipo di contestazione -, con la collaborazione della vittima del reato ed il dispiegamento tecnologico investigativo, lungi dall'essere elementi che elidono la lesione di immagine… sono, semmai, un catalizzatore mediatico che finisce per determinare indifferenza e finanche accettazione di un fenomeno negativo che investe e compenetra nel sentire comune la pubblica amministrazione*" (App. II sent. 357/2023).

Con riferimento allo specifico profilo della **quantificazione** del danno, come sopra riconosciuto sussistente, la stessa, in considerazione della natura essenzialmente immateriale del bene leso, non può avvenire, come già detto, che sulla base del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c..

Nondimeno, al fine precipuo di evitare soluzioni arbitrarie, la giurisprudenza (per tutte, le sentenze di Sez. II App. n.

283/2023, n.239/2023, n. 221/2023, n.127/2022, n.14/2022, n.193/2021, n. 250/2019 e n. 237/2017) richiede che la predetta quantificazione si basi su di un'analisi in concreto delle singole fattispecie di comportamento illecito e si fondi su una serie di indicatori ragionevoli: a) di natura oggettiva, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello stesso, all'entità dell'eventuale arricchimento; b) di natura soggettiva, legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell'ambito della Pubblica Amministrazione; c) di natura sociale, legati alla negativa impressione suscitata nell'opinione pubblica locale ed anche all'interno della stessa Amministrazione, all'eventuale *clamor fori* e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-media, la quale diffusione non integra, dunque, la lesione del bene tutelato, indicandone semplicemente la dimensione (cfr. Sez. II App. sent. n.178/2020, n. 290/2020, n. 14/2022, n.283/2023).

In considerazione di questi elementi di valutazione, si ritiene congrua la determinazione equitativa del danno all'immagine in misura di € 32.000,00, pari al doppio della somma concordata con la vittima del reato per l'alterazione del verbale.

Nel caso di specie l'importo per cui vi è condanna corrisponde al doppio del *quantum* richiesto - come ridotto all'esito della trattativa - per il compimento dell'atto illecito e appare, quindi, per scelta degli stessi militari infedeli, corrispondente

all'oggettiva ed intrinseca gravità dei fatti contestati, di indubbio rilievo penale e disciplinare, alla funzione rivestita dai convenuti nell'ambito dell'Amministrazione danneggiata - tale da poter incidere sullo svolgimento o meno dell'attività di controllo -, nonché alla rilevanza e risonanza che la vicenda *de qua* ha avuto sugli organi di stampa, anche sui relativi siti web.

A tale riguardo, essendo effettivamente intervenuta la condanna definitiva per il reato di tentata concussione, risulta del tutto priva di pregio l'argomentazione della difesa del convenuto Barrasso in merito alla circostanza che all'epoca dell'arresto in flagranza la condotta del convenuto doveva essere assistita dalla presunzione dell'innocenza, in quanto il danno all'immagine dell'Amministrazione era sicuramente già prodotto in tale momento, mentre l'eventuale assoluzione determinerebbe esclusivamente l'impossibilità di porre il danno medesimo a carico dell'odierno convenuto.

Sotto questo profilo, pur escludendo che fosse direttamente ed automaticamente applicabile il – non più vigente – criterio introdotto dalla legge 190/2012 (c.d. "anticorruzione") del doppio del profitto del reato, il Collegio ritiene congruo, in relazione a tutte le circostanze della fattispecie, il suo utilizzo quale parametro equitativo per la valutazione del danno all'immagine della pubblica amministrazione, in relazione alla gravità dei fatti come già pienamente acclarati nella sede penale, dell'ampia risonanza avuta dalla vicenda nell'ambito dell'amministrazione e

nei *mass media*, della perpetrazione del reato teso ad ottenere un profitto illecito nel momento più critico dell'emergenza pandemica, nonché dell'appartenenza dei convenuti all'Arma dei Carabinieri, Nucleo Antisofisticazione e Sanità, deputata ad assicurare la legalità e, nello specifico, il rispetto della normativa sanitaria a tutela della salute dei cittadini.

3. In conclusione, ravvisati i presupposti della responsabilità erariale, il Collegio ritiene di condannare i convenuti Barrasso e Aprile al risarcimento del **danno all'immagine** dell'Arma dei Carabineiri, in favore del Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri, nella misura di **€ 32.000,00**, da ritenersi già comprensiva della rivalutazione monetaria, in solido e con il riparto delle quote al 50% (pari a euro 16.000,00 ciascuno) ai soli fini dei rapporti di regresso interni.

4. Viceversa, il Collegio non ravvisa i presupposti di sussistenza del **danno da violazione del sinallagma lavorativo**, quantificato dalla Procura erariale nella misura dell'intero importo degli emolumenti stipendiali percepiti dai militari nel periodo dal 15 al 30 aprile 2020 di euro 1.974,95 per il convenuto Barrasso e euro 1.575,10 per il convenuto Aprile.

A tale riguardo si rileva che non risulta alcuna prova di grave disservizio creato dalla condotta degli odierni convenuti rispetto agli ordinari compiti del NAS dell'Arma dei Carabinieri per tutta la seconda metà del mese di aprile 2020.

Infatti, pur risultando la durata dell'accesso presso lo Studio

dentistico Ugolini – circa 1,5 ore, indicativamente dalle 10:30 fino alle 12:00 del giorno 24 aprile 2020 – eccessiva rispetto alle esigenze di un controllo del rispetto della disciplina di contrasto alla pandemia, non risulta provato che tale impegno abbia impedito i controlli in relazione ad altre segnalazioni specifiche e rientrando il controllo ispettivo svolto comunque nelle funzioni proprie del NAS.

Le restanti attività preordinate all'attuazione del disegno criminoso appaiono di rilievo marginale rispetto allo svolgimento delle ordinarie attività di servizio degli odierni convenuti, in quanto si sono sostanziati in alcuni brevi incontri con l'intermediario Grifingi nelle località in cui Barrasso e Aprile dovevano comunque transitare per ragioni di servizio, alcuni scambi di messaggi per concordare gli incontri, brevissime telefonate per aggiornamenti e l'aggiunta di alcune parole nelle conclusioni della seconda versione del verbale.

5. La gravità della condotta dolosa dei convenuti, concretizzatasi nel reato di tentata concussione, esclude l'esercizio del potere riduttivo in relazione alla condizione familiare dei convenuti che dovevano essere perfettamente consapevoli del fatto che, nel tentativo di ottenere consistenti immediati guadagni illeciti da reato di concussione, mettevano a rischio la sicurezza – tipica del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione - di avere la provvista di risorse finanziarie per il sostentamento della propria famiglia fino al conseguimento del diritto alla pensione.

Risulta altrettanto priva di rilevanza nell'ambito del presente giudizio l'erogazione liberale da parte del convenuto Barrasso ad un ente benefico.

6. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo a favore dello Stato, seguono la soccombenza, con responsabilità in solido tra i convenuti e riparto interno ai fini dell'azione di regresso in misura del 50%.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti dei convenuti Antonio BARRASSO e Luigi APRILE:

- condanna i medesimi in solido al pagamento della somma di € 32.000,00, già comprensiva della rivalutazione, con interessi al saggio legale dal deposito al soddisfo, in favore del Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri, a titolo di danno all'immagine; ai soli fini dei rapporti interni tra i convenuti, individua le quote di responsabilità in misura del 50% ciascuno;
- rigetta la domanda proposta a titolo di danno da lesione del sinallagma lavorativo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in solido tra i convenuti (con riparto interno ai fini dell'azione di regresso in misura del 50%), a favore dello Stato nella misura pari a € 256,47.= (Duecentocinquantasei/47.=).

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 11

aprile 2024.

L'Estensore Il Presidente

Khelena Nikifarava Leonardo Venturini

F.to digitalmente *F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 18/06/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

F.to digitalmente

Il Collegio rigetta l'istanza di oscuramento dei dati personali formulata dalla difesa del convenuto Barrasso ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, in quanto il generico riferimento alla "*tutela dei diritti e della dignità del soggetto interessato dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del diritto di riservatezza dei dati personali*" non è sufficiente a configurare la sussistenza di specifici "*motivi legittimi*" richiesti dal comma 1 per derogare al principio fondamentale della pubblicità delle sentenze e della libera diffusione del contenuto integrale delle stesse, ribadita dal successivo comma 7.

L'Estensore Il Presidente

Khelena Nikifarava Leonardo Venturini

F.to digitalmente *F.to digitalmente*

Depositato in Segreteria il 18/06/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

F.to digitalmente